COMUNE DI CARINOLA
Provincia Caserta

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734211 – fax 0823/939159

==========

N. 2 DEL 09/01/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE ACCERTAMENTI TARES 2013 AI SENSI DEL COMMA 1 ART.6 D.LGS 472/1997. INDIRIZZI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori :

Nominativo	Carica	Presente	Assente
RUSSO ANTONIO	Sindaco	X	
MAZZUCCHI ELISA	Vice Sindaco	X	
TUOZZI GIUSEPPINA	Assessore	X	
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NICOLO' MARIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.
Constatato il numero legale il Sindaco Antonio Russo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo
VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.
VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs n.267/2000.
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese come per legge

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata al presente atto;
Di dichiarare il presente atto,con separata votazione unanime favorevole e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.L.gvo 267/2000.
Letto confermato e sottoscritto

Oggetto: definizione accertamenti TARES 2013 ai sensi del comma 1, art. 6, d.lgs. 472/1997. Indirizzi.

Evidenziato che l'Ufficio Tributi dell'Ente, nell'ambito della sua attività di controllo e di recupero dell'evasione ha predisposto ed inviato n. 556, per l'annualità 2013, Accertamenti per Omessa Denuncia ai fini TARES; evidenziato, inoltre, che vari di essi sono relativi alla sola differenza della tariffa variabile derivante dal maggior numero dei componenti il nucleo familiare in quanto per la parte della tariffa proporzionale ai metri quadri l'obbligo è assolto da altro contribuente familiare;

Considerato che a tali Accertamenti si è giunti a seguito di dichiarazione ricevuta dallo stesso contribuente e che la sua posizione è stata sanata a partire dall'annualità TARI 2016 mentre restano scoperte ancora le annualità TARI 2014 e 2015;

Considerato che questa Amministrazione ritiene opportuno semplificare i rapporti tra cittadini ed Ente anche nel senso di introdurre misure che diminuiscano i volumi del contenzioso e venire incontro ai cittadini che abbiano agito in buona fede ed intendano regolare la loro posizione definitivamente;

Sottolineato che il contenzioso tributario non è quasi mai il modo più efficace per incassare somme «incagliate» e quindi inadeguate a rendere certo il bilancio (nel capitolo entrate e quindi risorse da spendere) di una amministrazione locale;

Ritenuto opportuno procedere ad una definizione dei rapporti tributari con il cittadino meritevole al di bonificare la propria banca dati, fare chiarezza e dare certezza alle risorse fiscali effettivamente disponibili per l'ente locale impositore;

Ritenuto potere applicare, per questa specifica fattispecie, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 472/1997, che recita:

Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

ai soli contribuenti che abbiano ricevuto Accertamenti per Omessa Denuncia ai fini TARES relativi alla sola differenza della tariffa variabile derivante dal maggior numero dei componenti il nucleo familiare in quanto, per la parte della tariffa proporzionale ai metri quadri, l'obbligo è assolto da altro contribuente familiare;

e a condizione che gli stessi sottoscrivano apposito atto di adesione con l'Ente con il quale si impegnino a sanare complessivamente sia l'annualità accertata, TARES 2013, che anche quelle successive TARI 2014 e 2015, senza pagamento delle sanzioni e compresi gli interessi come per legge, versando l'importo complessivo (2013, 2013, 2014) in quattro rate uguali con le seguenti scadenze:

- entro venti giorni dalla firma del citato atto di adesione;
- 30 giugno 2019;
- 30 settembre 2019;
- 31 dicembre 2019;

Richiamato, inoltre, il decreto legge fiscale n. 119/201/8 convertito nella legge n. 136 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018 con il quale è stata introdotta la cosiddetta *Pace Fiscale*;

Visto il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i D.Lgs. nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni che regolamentano il nuovo procedimento sanzionatorio e, in particolare, i tempi, l'ammontare e le modalità di irrogazione delle sanzioni;

Visto il vigente Regolamento IUC;

Vista la Legge n. 212 del 27/07/2000 e sue modifiche ed integrazioni (Statuto dei diritti del Contribuente);

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. degli Enti Locali, d.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

dare indirizzi al Responsabile del Settore AA.FF., servizio Tributi, affinché proceda a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di giungere a definire la posizione tributaria con l'applicazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 472/97, ai fini dei richiamati accertamenti TARES 2013

ai soli contribuenti che abbiano ricevuto Accertamenti per Omessa Denuncia ai fini TARES relativi alla sola differenza della tariffa variabile derivante dal maggior numero dei componenti il nucleo familiare in quanto, per la parte della tariffa proporzionale ai metri quadri, l'obbligo è assolto da altro contribuente familiare;

e a condizione che gli stessi sottoscrivano apposito atto di adesione con l'Ente con il quale si impegnino a sanare complessivamente sia l'annualità accertata, TARES 2013, che anche quelle successive TARI 2014 e 2015, senza pagamento delle sanzioni e compresi gli interessi come per legge, versando l'importo complessivo (2013, 2013, 2014) in quattro rate uguali con le seguenti scadenze:

- entro venti giorni dalla firma del citato atto di adesione;

- 30 giugno 2019;
- 30 settembre 2019;
- 31 dicembre 2019;

inviare il presente atto al Revisore Unico ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 del Tuel 267/2000;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

==========

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	AA. FF.
SERVIZIO INTERESSATO:	AA. FF.
OGGETTO:	DEFINIZIONE ACCERTAMENTI TARES 2013 AI SENSI DEL COMMA 1, ART.6 D.LGS. 472/1997. INDIRIZZI.

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1,D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **FAVOREVOLE** Data 09-01-2019 IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. **FAVOREVOLE** Data 09-01-2019 IL RESPONSABILE
Data della seduta 09-01-2019	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME:
Ore 13,00	
DELIBERAZIONE N. 2	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Licciardi)

Il Sindaco
(Antonio Russo)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 45 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Lì 07-01-2019

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale